



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 19;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto l’articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Visto l’articolo 1 bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, relativo al Regolamento recante



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visti i CC.CC.NN.L. dell'ex Area I della dirigenza, per le parti vigenti;

Visto il C.C.N.L. 9 marzo 2020, triennio 2016/2018, del Comparto funzioni centrali – Area dirigenti;

Dato atto che nel corso del 2022 è stato espletato concorso pubblico di intesa con la Corte dei conti per l'assunzione di n. 12 unità di dirigenti di seconda fascia di cui n. 6 da destinare all'Avvocatura dello Stato;

Visto l'atto congiunto n. 306/DECSG/2021 del 17 dicembre 2021 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 posti di dirigente per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto segretariale n. 6 del 7 gennaio 2021, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle assunzioni di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia presso le rispettive Amministrazioni;

Considerato che il 22 dicembre 2021, il 10 e il 24 gennaio 2022 sono stati assunti i dirigenti di seconda fascia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018 e, a scorrimento della relativa graduatoria di merito, anche sulle risorse di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge n. 183 del 2020;

Considerato che i dirigenti assunti presso l'Avvocatura dello Stato sono stati avviati, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, al corso di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di cui all'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 6 del d.P.R. 272/2004;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 379/2022 con il quale è stato costituito il fondo per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti di 2^a fascia;

Visto il decreto dell'Avvocato Generale n. 143/2022 con il quale sono state graduate le posizioni dirigenziali non generali dell'Avvocatura di Stato;

Visto il decreto dell'Avvocato Generale n. 171/2022 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

Visto il piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, adottato con decreto dell'Avvocato Generale n. 142 del 4 agosto 2022;

Visto il sistema di misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, adottato con decreto dell'Avvocato Generale n. 63/2022;

Considerato che si rende necessario procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Avvocatura dello Stato, secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto dell'Avvocato generale n. 171/2022, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito;

Visto il contratto individuale di lavoro con il quale il dott. Francesco COTUGNO è stato assunto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, sottoscritto in data 22 dicembre 2021;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 7, del decreto dell'Avvocato Generale n. 171/2022, che stabilisce le modalità di nomina della commissione di valutazione e i criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi;



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Visto l'avviso pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito internet dell'Avvocatura dello Stato con il quale sono stati resi noti i posti disponibili da ricoprire;

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 22 novembre 2022;

Visto il decreto del Segretario generale n. 606/2022, di costituzione della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto dell'Avvocato Generale n. 171/2022;

Visti i verbali delle operazioni di valutazione redatti dalla Commissione di valutazione;

Preso atto degli esiti dei lavori della Commissione che, tenuto conto delle preferenze espresse dai dirigenti, nell'ordine di graduatoria, di quanto previsto dagli artt. 21, comma 1 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei criteri definiti dall'art. 2 del citato D.A.G. n. 171/2022, nonché, in ogni caso, dell'esigenza prioritaria di coprire le posizioni degli uffici di livello A e B (Sedi di Roma, Milano, Napoli e Palermo), ha proposto per l'incarico di direzione dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 214/2021, il dott. Francesco COTUGNO;

Acquisita la dichiarazione dell'interessato di insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DECRETA

Art. 1

(Conferimento dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Francesco COTUGNO, dirigente amministrativo di ruolo, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 214/2021.

Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Il dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, assicura:
 - a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio dall'art. 16 del D.P.R. n. 214/2021, nonché gli obiettivi di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze dell'ufficio, nonché agli atti di indirizzo e al piano integrato di attività e organizzazione, emanati annualmente dall'Avvocato Generale dello Stato;
 - b) la cura e il coordinamento degli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi dell'ufficio di cui all'art. 1.



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e possono essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente.
3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il dirigente provvede, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

1. Il dirigente attende, altresì, agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 ha durata triennale, a decorrere dal 3 gennaio 2023.

Art. 5

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondere al dirigente, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il Segretario generale, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.